

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CLIII
n. 8

RELAZIONE

DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
E VIGILANZA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

(Aggiornata al 31 dicembre 2016)

(Articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n.215)

Presentata dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

(PITRUZZELLA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2017
—————



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

COMPONENTI
Gabriella Muscolo
Michele Ainis

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

CAPO DI GABINETTO
Filippo Arena



XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO

Premessa	5
1. Dati di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2016 (Governo Renzi)	6
2. Principali indirizzi interpretativi applicati dall'Autorità nel corso del 2016 (Governo Renzi)	9
3. Il 65° Governo della Repubblica (Paolo Gentiloni Silveri)	15

PAGINA BIANCA

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO · DICEMBRE 2016

Premessa

La presente relazione illustra l'attività di controllo e consultiva svolta nel corso del 2016 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Il documento si articola in tre capitoli.

Nel **primo capitolo** vengono forniti i **dati di sintesi** riguardanti l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità nel **corso del 2016** nei confronti del **Governo Renzi**, ai sensi della normativa in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Il **secondo capitolo** fornisce una breve descrizione delle fattispecie esaminate nel corso del periodo di riferimento, riassumendo i **principali orientamenti interpretativi** seguiti dall'Autorità.

Nel **terzo capitolo**, vengono esposti i dati relativi al numero dei titolari di cariche del **65° Governo della Repubblica (Paolo Gentiloni Silveri)**, attualmente in carica, nominato in data 12 dicembre 2016 a seguito delle dimissioni del Presidente Matteo Renzi.

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

1. Dati di sintesi relativi all'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2016 (Governo Renzi)

Al 12 dicembre 2016, data di insediamento del nuovo esecutivo, il **Governo Renzi** risultava composto da 64 titolari di carica: 1 Presidente del Consiglio, 16 ministri, 9 vice ministri, 35 sottosegretari di Stato e 3 commissari straordinari.

Nel corso del secondo semestre 2016, si è registrata l'attribuzione di un nuovo incarico governativo a **Vasco Errani**, a seguito della nomina di quest'ultimo a *Commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016*¹. In merito, l'Autorità, a seguito di quanto dichiarato dall'interessato e delle verifiche condotte d'ufficio, ha rilevato l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 215/2004.

La **tabella 1** riporta l'elenco dei titolari di cariche durante il **Governo Renzi**.



Tabella 1

Numero titolari in carica (<i>Governo Renzi</i>)	67
<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	1
<i>Ministri</i>	16
<i>Viceministri</i>	8
<i>Sottosegretari</i>	38
<i>Commissari straordinari del Governo</i>	4

Per quanto attiene all'attività di vigilanza svolta dall'Autorità in merito alle fattispecie riguardanti singoli rappresentanti del **Governo Renzi** nominati Vice Ministri e Sottosegretari di Stato nel corso del precedente semestre, si evidenzia che le procedure di controllo delle rispettive dichiarazioni di incompatibilità e patrimoniali sono state completate, come più ampiamente riferito nella relazione semestrale riguardante il primo semestre 2016, a cui si rinvia per la consultazione dei relativi dati.

¹ Il relativo D.P.R. di nomina è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 228 del 29 settembre 2016.

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

La **tabella 2** riporta il numero aggiornato delle **situazioni complessivamente esaminate dall'Autorità nel corso del 2016** (I e II semestre) ex art. 2 della legge, differenziate tra situazioni compatibili all'atto dell'assunzione della carica di governo e situazioni incompatibili rimosse all'esito dell'esame compiuto dell'Autorità, distinguendo anche fra situazioni dichiarate dagli stessi membri del **Governo Renzi** e situazioni rilevate d'ufficio.

Tabella 2 - Situazioni di incompatibilità esaminate nel corso del 2016 (Governo Renzi)


Totale situazioni esaminate	9
Situazioni di Incompatibilità rimosse	6
- Rilevate d'ufficio	5
- Su dichiarazione dagli interessati	1
Situazioni compatibili	3
Totale situazioni compatibilità	9

La **tabella 3** e il relativo **grafico 3.a** illustrano in termini percentuali le **situazioni di incompatibilità rimosse**, specificando il numero delle incompatibilità risolte spontaneamente dagli interessati prima dell'assunzione della carica e di quelle eliminate in conseguenza dell'**attività di vigilanza** e controllo compiuta d'ufficio dall'Autorità.

Tabella 3 - Totale situazioni di incompatibilità rimosse nel corso del 2016 (Governo Renzi)	% sul totale (6)
1) rimosse spontaneamente dai nuovi componenti del Governo Renzi prima dell'assunzione della carica di governo	17 % (1)
2) rimosse spontaneamente dai nuovi componenti del <i>Governo Renzi</i> , nelle more dell'invio della dichiarazione di incompatibilità (entro 30 gg. dall'assunzione della carica governativa)	50 % (3)
3) rimosse a seguito di espressa richiesta formulata dall'Autorità in fase preistruttoria	33 % (2)



XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

Grafico 3.a - Situazioni di incompatibilità rimosse, in termini percentuali (Governo Renzi)

Oltre alle dichiarazioni in materia di incompatibilità, i titolari di carica di governo, i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado (*art. 5, comma 6, della legge*), sono tenuti a presentare, entro novanta giorni dall'assunzione del proprio incarico, i dati riguardanti le proprie attività patrimoniali (*art. 5, comma 2, della legge*), al fine di consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, delle informazioni indispensabili per l'accertamento di eventuali situazioni di conflitto di interessi (*art. 3 della legge*).

In proposito, si riporta la **tabella 4**, che riassume l'esito delle dichiarazioni sulle attività patrimoniali riguardanti i titolari di cariche del **Governo Renzi** da ultimo nominati Vice Ministri e Sottosegretari di Stato, nonché quelle dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado che abbiano fornito il loro consenso all'invio della relativa documentazione.

In proposito, si evidenzia, infatti, che l'omessa, incompleta o non veritiera dichiarazione ex art. 5 della legge n. 215/2004 integra il reato di cui all'art. 328 del codice penale esclusivamente per i titolari di cariche governative (*art. 8, comma 2, della legge n. 215/2004*).

Tabella 4 - Dichiarazioni sulle attività patrimoniali per l'anno 2016 (Governo Renzi)

Totale dichiarazioni	41
titolari di carica	8
dichiarazioni pervenute	8
dichiarazioni mancanti	0
familiari	33
dichiarazioni pervenute	19
dichiarazioni mancanti	14

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

2. Principali indirizzi interpretativi applicati dall'Autorità nel corso del 2016 (Governo Renzi)

Nel presente capitolo si fornisce un sintetico resoconto delle situazioni emerse nel periodo di riferimento e riguardanti i titolari del **Governo Renzi** in relazione alle diverse fattispecie individuate dalla legge n. 215/2004 e degli orientamenti ermeneutici seguiti in sede di interpretazione e applicazione della legge.

a. Carica di governo e carica di consigliere comunale

Per quanto concerne il rapporto fra la carica di consigliere comunale e quella di governo, l'Autorità ha ritenuto che tale circostanza non determini una causa di incompatibilità né ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004 né ai sensi dell'art. dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148/2011³.

Con tale ultima disposizione, infatti, è stata introdotta una nuova causa di incompatibilità relativamente alle sole cariche monocratiche elettive assunte nell'ambito degli enti territoriali, modificando così l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215 del 2004, che, nell'ambito del divieto di assumere incarichi pubblici, esclude *tout-court* tutte le cariche elettive di amministratore di enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000⁴.

In base a tali presupposti, il Collegio, pertanto, applicando tale principio anche nel corso del 2016, ha ritenuto che la carica di governo nazionale fosse compatibile, ex art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 215/2004, con il contestuale incarico non monocratico di consigliere comunale⁵.

³ L'esclusione di tale incompatibilità con le cariche di governo nazionale è stata introdotta dall'art. 3-ter del d.l. 31 marzo, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", pubblicato nella G.U. 1 aprile 2005, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 maggio 2005, n. 88 (G.U. 31 maggio 2005, n. 125). L'Art. 3-ter "Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità" stabilisce quanto segue: "All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le seguenti: «di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»".

⁴ "[...] le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti".

⁵ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

⁶ Cfr., al riguardo, il caso SI 873 Bianchi (anno 2016). Applicando tale principio, l'Autorità, ha invece stabilito l'incompatibilità fra la carica monocratica elettiva di sindaco e quella di titolare di carica governativa, adottando il provvedimento SI 732 nei confronti del Vice Ministro De Luca, in quanto sindaco del comune di Salerno.

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

b. Carica di governo e attività professionali o impiego pubblico e privato

In merito a fattispecie riguardanti situazioni di incompatibilità fra incarico governativo e attività professionali⁶ o rapporti di lavoro di natura pubblica o privata⁷, l'Autorità, anche nel corso dell'anno 2016, ha adottato il principio stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e) ed f) della legge n. 215/2004, che stabiliscono l'assoluta incompatibilità fra le attività in questione e il relativo mandato governativo. In tali ipotesi, la soluzione adottata è quindi consistita nell'impedimento temporaneo all'esercizio della professione (art. 2, comma 4, della legge), ovvero nell'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per i soggetti interessati.

c. Incarichi presso centri di ricerca o comitati di natura scientifica

Con riferimento ad eventuali incarichi ricoperti nel corso del 2016 da titolari di incarichi di governo presso centri di ricerca o comitati di natura scientifica, il Collegio ha ritenuto che le attività svolte in tali contesti non integrassero situazioni di incompatibilità con i relativi mandati governativi, tenuto conto della natura prettamente scientifica delle citate organizzazioni⁸.

10

d. Cariche di Governo e attività imprenditoriale

Nell'applicazione della norma prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge, che stabilisce l'incompatibilità fra carica governativa e l'esercizio di compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, il Collegio, nel corso dell'attività svolta durante il 2016, ha ribadito che nella definizione delle cariche rilevanti nell'ambito delle società o degli organismi che svolgono attività imprenditoriale, si debba far riferimento al principio enunciato dall'articolo 3, lett. a), del Regolamento applicativo della legge n. 215/2004, in base al quale, ai fini della individuazione delle "cariche e uffici" menzionati dalla legge, occorre "prescindere dalla qualificazione formale" degli incarichi e/o delle funzioni ricoperte, nonché "dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o no". In tal senso, "sono state, pertanto, considerate incompatibili tutte quelle cariche in società o in attività di rilievo imprenditoriale che, a prescindere dall'elemento retributivo e dalla loro testuale qualificazione, conferiscono in qualunque modo all'interessato il potere di incidere

⁶ Cfr., per l'anno 2016, il caso SI 870 Chiavaroli. Per quanto concerne analoghi precedenti, cfr. i casi SI 21 Saponara, SI 52 Santelli, SI 82 Berselli, SI 508 Gelmini, SI 510 La Russa, SI 605 Severino, SI 622 Martone, SI 632 Mazzamuto, SI 803 Alfano.

⁷ Cfr., in merito, il caso SI 869 Amendola (2016). Per fattispecie riguardanti governi precedenti, cfr. i casi SI 318 Bindi, SI 364 Ferrero, SI 730 Fassina.

⁸ Cfr., i casi SI 871 Migliore, SI 874 Cesaro, SI 868 Nannicini (2016). Per casi analoghi, inter alia, cfr. SI 303 Rutelli, SI 309 Scanu, SI 402 Gentile, SI 523 Mantica, SI 532 Mantovano.

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

(direttamente o indirettamente) sulla gestione della società o dell'ente"⁹.

In tale contesto, l'Autorità ha confermato che la **gratuità dell'incarico** ricoperto dal titolare della carica governativa non può costituire elemento di per sé dirimente al fine di escludere la sussistenza della fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della legge n. 215/04, che, per i soggetti in questione, introduce, come rilevato in precedenza, il divieto di "*ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale*".

L'Autorità, infatti, nell'interpretare la citata definizione di "**cariche e uffici**" ha più volte sostenuto il suo approccio di tipo sostanziale, che porta a considerare rilevanti, ai fini della legge, tutti quegli incarichi che, a prescindere dalla **gratuità**, consentano di influire sulla **gestione di un'attività imprenditoriale**.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Collegio ha evidenziato che tale **natura gestionale** dell'incarico sia desumibile dalle previsioni statutarie, ove esse stabiliscano che all'interessato sia sostanzialmente attribuita la **rappresentanza legale** dell'impresa, con tutte le conseguenti funzioni di rappresentanza in ambito societario o consortile.

Circa il **rilievo imprenditoriale dell'attività** oggetto di valutazione, l'Autorità, per suo consolidato orientamento, ha sempre ritenuto rilevante ai fini della legge sul conflitto, al di là della finalità, lucrativa o meno, perseguita dall'ente interessato, lo **svolgimento di un'attività di impresa**, intendendosi per tale "*qualsiasi entità che esercita un'attività economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento*", così come specificato nel citato Regolamento applicativo (articolo 3, *lett. d)*.

Tale orientamento è stato ritenuto dal Collegio il più coerente con la filosofia ispiratrice della legge n. 215/04 e, in particolare, con la *ratio* della norma, riconducibile principalmente all'esigenza di evitare *ab origine* che si possano determinare **distorsioni della funzione pubblica al fine di favorire interessi privati**.

Ove si consideri che tali interessi sussistono ogni qualvolta si sia in presenza di un soggetto economico, trova ragionevole giustificazione un'interpretazione teleologica che, prescindendo da un inquadramento esclusivamente giuridico formale della fattispecie, privilegi l'**aspetto funzionale dell'impresa** e conferisca rilevanza a tutte le entità che svolgono **attività finalizzate alla produzione o allo scambio di beni o servizi da offrire sul mercato a titolo oneroso**¹⁰.

⁹ Cfr. XIV Relazione semestrale AGCM (luglio 2011-aprile 2012), pag. 18.

¹⁰ Per l'anno 2016, cfr. il caso SI 870 Chiavaroli. Fra i numerosi casi precedentemente esaminati al riguardo dall'Autorità, cfr. *inter alia*, SI 49 Vietti, SI 58 Moratti, SI 136 Costa, SI 305 Lanzillotta, SI 398 Gobbo, SI 530



XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

e. Commissario Straordinario di Governo

Nel corso dell'anno 2016, l'Autorità ha anche esaminato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 215/2004, fattispecie riguardanti titolari di carica di governo con la qualifica di **Commissario straordinario del governo**¹¹

In proposito, il Collegio, ai fini della conseguente competenza in materia dell'Autorità ha sottolineato che la procedura di nomina di tali soggetti deve avvenire ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹².

Questa precisazione rileva da un punto di vista sostanziale e non solo formale, atteso che la nomina dei Commissari straordinari del governo deve avvenire *"con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri"*, con lo scopo di *"realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali"*.

L'Autorità, infatti, ha in proposito evidenziato che tutti i provvedimenti di nomina dei Commissari straordinari del governo finora sottoposti alla vigilanza dell'Antitrust in base alla legge n. 215/2004 sono stati formalmente adottati con apposito D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ma non hanno previsto, per la loro formazione, alcuna ulteriore consultazione, coordinamento e/o intervento da parte di altri enti, di natura locale o territoriale¹³.

In base alle suindicate considerazioni, l'Autorità ha quindi ritenuto che, in assenza di tali presupposti e, in particolare, del requisito soggettivo stabilito *ope legis* per la qualificazione giuridica di *"titolare di carica di governo"* ex art. 1, comma 2, della legge n. 215/2004, tale definizione non possa essere estesa, nemmeno in via analogica, a situazioni che non ricadano nel campo di applicazione della suddetta disciplina.

Scotti, SI 609 Passera, SI 615 Gnudi, SI 631 Ruperto, SI 707 Carrozza, SI 758 Toccafondi.

¹¹ Per quanto riguarda le fattispecie esaminate dall'Autorità nel corso del 2016, cfr. i casi DV 79 Sala, DV 80 Virano e SI 867 B Foietta. In precedenza, il Collegio ha deliberato l'avvio di un'istruttoria con riferimento all'ex Commissario straordinario Mario Virano (cfr. il caso SI 406 B).

¹² L'art. 11, *Commissari straordinari del Governo*, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., stabilisce che: "1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato."

¹³ In particolare, rispondono a tali requisiti tutti i D.P.R. di nomina dei Commissari straordinari di Governo Vittorio Piscitelli (Commissario straordinario di Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse); Santi Giuffrè (Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antirackett ed antiusura); Paolo Foietta e Mario Virano (Commissari straordinari di Governo per coordinare le attività connesse alla realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione).

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

f. Incompatibilità post carica

Nell'ambito della propria attività di natura consultiva, l'Autorità, durante l'anno 2016, ha valutato anche una fattispecie riguardante l'impiego assunto da un ex titolare di carica governativa nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica stessa.

In proposito, si evidenzia che la legge sul conflitto di interessi disciplina il regime post carica (art. 2, comma 4, *secondo periodo*, della legge n. 215/2004), con il fine specifico di scongiurare il rischio che l'attività di governo possa essere deviata dall'esclusiva cura degli interessi pubblici (articolo 1 della legge n. 215/04), determinando così un beneficio futuro al titolare interessato, consistente nell'attribuzione di incarichi successivi alla cessazione della relativa carica di governo.

Nello specifico, la norma di riferimento (art. 2, comma 4, *secondo periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215) prevede che, alla scadenza del mandato, i titolari di cariche governative siano sottoposti, per dodici mesi, ad una serie di divieti: *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1^a perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare ad acquisire benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa.

In questo senso, l'elemento di discontinuità, introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

Nel caso esaminato, l'Autorità ha ritenuto che la relativa fattispecie non rilevasse ai fini della valutazione dell'incompatibilità post carica, come peraltro stabilito dal Collegio anche in precedenti casi, trattandosi della mera riattivazione di un rapporto di lavoro subordinato preesistente, con

"La previsione normativa in esame, in particolare, prevede, per i dodici mesi successivi alla cessazione del mandato governativo, il divieto di: ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici (art. 2, comma 1, lett. b, della legge n. 215/2004); ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale (art. 2, comma 1, lett. c, legge cit.); esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati (art. 2, comma 1, lett. d, legge cit.).

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

una società presso la quale veniva svolta l'attività lavorativa prima di assumere l'incarico di governo¹⁵.

¹⁵ *Cfr.*, in proposito, il caso SI 809 Guidi (2016). In precedenza, tale principio è stato applicato anche nel caso SI 714 B Bray.

XXIII RELAZIONE AL PARLAMENTO - DICEMBRE 2016

3. Il 65° Governo della Repubblica (Paolo Gentiloni Silveri)

Il 12 dicembre 2016 si è insediato il 65° Governo della Repubblica italiana.

La *tabella 5* riporta l'elenco, aggiornato al mese di gennaio 2017, dei titolari di cariche del Governo in carica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni Silveri.

Tabella 5

Numero titolari in carica a gennaio 2017 (Governo Gentiloni Silveri)	
Presidente del Consiglio dei Ministri ¹⁶	1
Ministri	19
Viceministri ¹⁷	7
Sottosegretari ¹⁸	35
Commissari straordinari del Governo ¹⁹	4

15

A seguito delle nuove nomine, gli attuali titolari di cariche di Governo stanno procedendo all'invio delle dichiarazioni previste dall'art. 5 della legge n. 215/2004 in materia di incompatibilità e di attività patrimoniali²⁰. Al riguardo, si rappresenta che l'Autorità ha già intrapreso l'attività di controllo sulle dichiarazioni trasmesse e le valutazioni assunte formeranno oggetto della prossima Relazione semestrale.

¹⁶ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Gentiloni Silveri sono stati nominati con D.P.R. del 12 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16 dicembre 2016.

¹⁷ I Vice Ministri sono stati nominati con D.P.R. del 16 gennaio 2017, pubblicati sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017.

¹⁸ I Sottosegretari di Stato sono stati nominati con D.P.R. del 29 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017.

¹⁹ I commissari straordinari di Governo sottoposti alla vigilanza dell'Autorità in base alla normativa sul conflitto di interessi sono esclusivamente i soggetti nominati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 23 agosto 1988, n.400.

²⁰ Per quanto riguarda due titolari del precedente esecutivo, dimissionari o non riconfermati nell'attuale compagine governativa, l'Autorità sta provvedendo a verificare eventuali situazioni di incompatibilità post-carica stabilite dall'art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 215/2004.



171530018770